

COMUNE DI CAORLE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL VOLONTARIATO E DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO



Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19.05.2003

MODIFICATO

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 29.05.2003
- dopo la conseguita esecutività dal 09.06.2003

E' DIVENUTO ESECUTIVO in data 09.06.2003 per decorrenza dei termini

ENTRATO IN VIGORE in data 25.06.2003, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 09.06.2003, per la durata di 15 giorni.

***Regolamento per l'istituzione dell'Albo del Volontariato e
della Consulta del Volontariato***

Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO

1. Il Comune di Caorle riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.
2. La Giunta comunale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
3. Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la tenuta dell'Albo comunale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni comunali e le Organizzazioni medesime.

Art. 2 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Ai fini del presente regolamento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 – ALBO DEL VOLONTARIATO

1. E' istituito, presso, l'Albo del Volontariato.
2. L'Albo è articolato nei seguenti settori e sezioni:
 - a) Settore Sociale:
 - sanità
 - assistenza sociale
 - igiene
 - b) Settore Culturale, Ricreativo e Sportivo:
 - istruzione

- beni culturali
 - educazione permanente
 - attività culturali
 - sport
- c) Settore Ambiente/Sostenibilità:
- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
 - tutela della fauna e della flora
 - tutela degli animali da affezione
 - protezione civile
- d) Settore dei Diritti Civili:
- tutela dei diritti del consumatore
 - tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi
- e) Settore Diritti Umani.
3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

Art. 5 – REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono iscriversi all'Albo del Volontariato le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla L.R. 30/08/1993, n. 40, operanti almeno da sei mesi, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.
2. Per ottenere l'iscrizione il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda corredata da:
 - e) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti;
 - f) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - g) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività dell'organizzazione.
3. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale procede all'accertamento dei requisiti di legge.
4. L'iscrizione all'albo è disposta con determinazione del Dirigente competente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.
6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all'istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.

Art. 6 – REVISIONI DELL'ALBO

1. L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere di requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo trasmettono all'Amministrazione Comunale:
 - a) Una copia dei bilanci consuntivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - b) Una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c) Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti;
 - d) L'indicazione dei contratti di lavoro dipendente o autonomo conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - e) Una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.
3. Nel caso l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione dall'Albo ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta per:
 - a) La perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
 - b) Il mancato svolgimento delle attività di volontariato.
2. La cancellazione è disposta con determinazione del Dirigente competente comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 8 – PUBBLICITA' DELL'ALBO

1. L'Amministrazione Comunale procede, ogni due anni, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo, distinte per settore di attività, dal quale risulti:
 - a) Ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione;
 - b) L'eventuale titolarità di convenzioni stipulate ai sensi del successivo art. 9.
2. Annualmente l'Amministrazione Comunale procede, con le medesime modalità, alla pubblicazione dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.

Art. 9 – CONVENZIONI

1. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 40/93, il Comune e gli altri enti pubblici, per la gestione di servizi, sono regolati da convenzione.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni iscritte all'Albo ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono prevedere:
 - a) Le attività oggetto del rapporto convenzionale;
 - b) Il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;
 - c) Il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale;
 - d) Il possesso da parte dei volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni;
 - e) Le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
 - f) L'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei propri aderenti;
 - g) Le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - h) L'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative;
 - i) Le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - j) La durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.
4. La Giunta comunale, per fini di uniformità nelle prestazioni dei servizi, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi di convenzione-tipo.

Art. 10 – CRITERI DI PRIORITA' PER LE CONVENZIONI

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, il Comune e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e capacità operativa delle organizzazioni, considerando in particolare:
 - a) L'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) Il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e di qualità del personale volontario, anche con riferimento a standards previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) L'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento dei servizi;

d) Il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

Art. 11 – CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

1. Con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, è costituita la Consulta comunale del volontariato. Essa è così composta:
 - a) Assessore ai Servizi Sociali o suo delegato che la presiede;
 - b) Numero due rappresentanti per area delle Associazioni iscritte all'Albo, eletti con opportuna riunione.
2. Le funzioni di segretario vengono svolte dal personale del Settore Servizi Sociali preposto a coordinare la segreteria della Consulta.
3. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.
4. Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Consulta anche gli assessori, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
5. Compete alla Consulta:
 - a) Esprimere alla Giunta, entro venti giorni dalla richiesta, parere su programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte all'Albo e che richiedono una convenzione;
 - b) Esaminare in sede preventiva e consuntiva progetti pervenuti da enti e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione e il relativo finanziamento;
 - c) Esprimere parere sulla programmazione delle politiche sociali del Comune;
 - d) Esprimere parere sull'iscrizione all'Albo delle Associazioni di volontariato;
 - e) Sostenere, anche in collaborazione con la Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi e per le conoscenze delle politiche comunali.